



**Rag. Luigina Andrighetti Frisoni** | Consulente del Lavoro | Revisore legale  
**Dott. Marco Frisoni** | Consulente del Lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza  
**Rag. Silvia Frisoni** | Consulente del Lavoro  
**Dott. Alessio Bisceglie** | Consulente del Lavoro  
**Dott.ssa Silvia Costa** | Consulente del Lavoro  
**Dott. Alberto Balestrini** | Consulente del Lavoro

**Circolare n. 054 – 17 Giugno 2021**

## DECRETO SOSTEGNI E DECRETO SOSTEGNI BIS: GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI "COVID-19" ATTUALMENTE DISPONIBILI

Con riferimento alle aziende clienti che hanno necessità di attivare o prorogare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali per periodi successivi a fine Giugno/inizio Luglio 2021, come anticipato anche in precedenti iniziative del gruppo, gli strumenti disponibili attualmente risultano differenziati rispetto al tipo di integrazione salariale richiedibile:

### ➤ **AMMORTIZZATORI SOCIALI DISPONIBILI PER LE AZIENDE INDUSTRIALI DESTINATARIE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – CIG**

Per le aziende industriali, nel caso di ulteriori necessità di integrazione salariale, vi sarà la possibilità di scegliere alternativamente uno dei seguenti ammortizzatori sociali:

- 1) Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga (CIGSD);
- 2) Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) con causali ordinarie.

#### 1) Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga (CIGSD)

Come da previsioni del recente D.L. n. 73/2021 ("Decreto Sostegni bis"), i datori di lavoro privati beneficiari della CIGO COVID-19 della durata massima di 13 settimane riconosciuta nel periodo 1° Aprile 2021-30 Giugno 2021, al termine di tale periodo, potranno eventualmente presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga (CIGSD) per una durata massima di 26 settimane teoricamente collocabili nel periodo tra il 26 Maggio 2021 ed il 31 Dicembre 2021.

**N.B.** Il requisito fondamentale per l'accesso a tale ammortizzatore sociale risulta essere la possibilità di dimostrare un calo del fatturato del 50% con riferimento al primo semestre dell'anno 2021 ed al primo semestre dell'anno 2019. Al di fuori di tali casistiche, NON sarà possibile accedere al nuovo ammortizzatore sociale.

Per la materiale richiesta di accesso è prevista la stipula di uno specifico accordo sindacale finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica COVID-19.

Potranno essere inclusi tra i beneficiari tutti i lavoratori in forza al 26 Maggio 2021.

In relazione all'utilizzo di tale trattamento salariale straordinario in deroga, non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

Al fine dell'utilizzo dell'ammortizzatore sociale sono richieste le seguenti condizioni:

- la riduzione media oraria non potrà risultare "a zero ore", in quanto non potrà essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo;
- per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non potrà essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stipulato.

In merito all'integrazione salariale spettante ai lavoratori viene precisato che:

- il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedente la stipula dell'accordo collettivo;
- il trattamento di integrazione salariale viene ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale;
- ai lavoratori impiegati a orario ridotto in base all'accordo è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei massimali di integrazione salariale, nonché la relativa contribuzione previdenziale figurativa.

Conseguenza dell'accesso a tale ammortizzatore sociale è la contestuale proroga del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (G.M.O.) per un periodo pari alla durata della fruizione della CIGSD, che si dovrà concludere necessariamente entro e non oltre il 31 Dicembre 2021.

**N.B.** Al fine di poter utilizzare concretamente il nuovo ammortizzatore sociale, si attendono prossime indicazioni operative INPS che verranno diffuse attraverso messaggio/circolare. Risultano, infatti, da chiarire diversi aspetti relativi al funzionamento dell'ammortizzatore sociale, tra cui l'esatta platea delle aziende beneficiarie (si segnala un orientamento che riserva l'utilizzo della CIGSD alle sole aziende industriali con una forza lavoro superiore ai 15 dipendenti).

## 2) Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) con causali ordinarie

In alternativa al nuovo ammortizzatore sociale emergenziale previsto dal D.L. n. 73/2021 ("Decreto Sostegni bis"), risulta sempre possibile per le aziende industriali attivare l'ammortizzatore sociale della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) con causali ordinarie (solitamente citando la specifica causale "mancanza di lavoro" e/o "diminuzione di ordini e/o commesse").

Come disposizione di miglior favore rispetto alla disciplina ordinaria, il D.L. n. 73/2021 prevede anche per la CIGO ordinaria l'esonero dal versamento del contributo addizionale a carico azienda fino al 31 Dicembre 2021.

Utilizzando uno strumento ordinario e non più emergenziale, risultano ora previste le condizioni solitamente richieste in fase di accesso all'ammortizzatore sociale, con l'esclusione delle semplificazioni previste per gli strumenti COVID-19. Di seguito si riportano, quindi, tutti gli aspetti da valutare molto attentamente:

1. DURATA MASSIMA DEI TRATTAMENTI RICHIEDIBILI

È possibile richiedere l'intervento di integrazione salariale all'interno di determinati limiti temporali ben precisi, di seguito brevemente riassunti:

- limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
- limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
- limite di 1/3 delle ore lavorabili;

2. ANZIANITA' DEI LAVORATORI CHE ACCEDONO ALLA CIGO

Possono beneficiare dell'ammortizzatore sociali i lavoratori subordinati (compresi gli apprendisti professionalizzanti e con esclusione dei dirigenti) che abbiano maturato un'anzianità lavorativa effettiva di 90 giorni presso l'unità produttiva per cui si richiede il trattamento;

3. PAGAMENTO DIRETTO ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA DI INDICE DI LIQUIDITA' NEGATIVO

Per richiedere il pagamento diretto in sostituzione dell'anticipo delle indennità di CIGO spettanti ai lavoratori ad opera dell'azienda, occorre tassativamente che l'impresa versi in una situazione di forte difficoltà di ordine finanziario che le impedisca, di fatto, di anticipare il trattamento d'integrazione salariale; al fine di dimostrare l'esistenza di tale situazione, dovrà essere fornita un'adeguata attestazione basata sull'analisi dell'indice di liquidità dell'impresa istante riferita all'anno in corso come rilevabile dalla lettura dei bilanci pur provvisori dell'ultimo anno e, detto indice di liquidità, dovrà risultare manifestamente negativo, con valore inferiore all'unità, così come risultante dal rapporto tra liquidità immediate e passività correnti. Nel caso non si possa provare tale situazione, l'azienda avrà solo la possibilità di anticipare le indennità di cassa integrazione;

4. ADEMPIMENTI FORMALI ED INVIO DELLE ISTANZE TELEMATICHE

Per poter fare accesso alla CIGO ordinaria, occorrerà occuparsi di alcuni importanti adempimenti formali richiesti dalla normativa, costituiti in primis dalla comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali nonché dalla relazione tecnica dettagliata, attraverso la quale l'azienda dovrà precisare la situazione di difficoltà, indicandone cause,

particolarità e rimedi approntati. In aggiunta, i termini di invio delle domande telematiche all'Istituto risultano ridotti rispetto alla normativa emergenziale; in particolare l'istanza telematica dovrà essere presentata all'Istituto entro il termine tassativo di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;

## 5. MODALITA' DI COMPUTO DELLE GIORNATE FRUITE DI CIGO

Tutte le settimane di sospensione legate dagli strumenti ordinari risultano da computarsi come periodo di effettivo utilizzo e non come periodo di calendario; da tale considerazione si evince il fatto che, se il datore di lavoro, al termine del periodo richiesto non avesse fruito in concreto di tutte le settimane richieste, ha la possibilità di ripresentare una nuova domanda per i giorni non concretamente fruiti con la prima istanza.

In merito alla modalità di computo delle giornate/settimane effettivamente utilizzate, si precisa che l'INPS considera regolarmente fruita una giornata anche in presenza di una sola ora di sospensione accordata ad un singolo lavoratore, a prescindere dal fatto che per altri lavoratori la sospensione non sia stata disposta. Il contatore delle settimane/giorni disponibili, infatti, è parametrato sull'azienda e non sui singoli lavoratori. Da quanto precisato dall'INPS è sufficiente, quindi, un solo dipendente per cui viene richiesta anche una sola ora di integrazione salariale per considerare fruita l'intera giornata ai fini della durata massima. Da tali considerazioni, pur partendo dall'ovvia considerazione che impone di utilizzare l'ammortizzatore sociale in base alle esigenze effettive di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, nel caso si voglia massimizzare la durata dello strumento, si evince il consiglio di attivare l'ammortizzatore sociale quando si manifesta l'esigenza di utilizzarlo con tutti i lavoratori e di accorpate il più possibile la sospensione/riduzione in singole giornate.

Conseguenza dell'accesso a tale ammortizzatore sociale è la contestuale proroga del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (G.M.O.) per un periodo pari alla durata della fruizione della CIGO.

➤ **AMMORTIZZATORI SOCIALI DISPONIBILI PER:**

- **AZIENDE DEL SETTORE TERZIARIO (DESTINATARIE DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - FIS);**
- **DITTE ARTIGIANE (DESTINATARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE DELL'ARTIGIANATO - FSBA);**
- **SOCIETÀ DI RIDOTTE DIMENSIONI E SETTORI PARTICOLARI (DESTINATARIE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA – CIGD).**

Nel caso di ulteriori necessità di integrazione salariale rimangono confermate le previsioni del D.L. n. 41/2021 (“Decreto Sostegni”) che, come noto, ha introdotto n. 28 settimane collocabili tra il 1° Aprile ed il 31 Dicembre 2021.

Siccome le 28 settimane potevano essere richieste fin da inizio Aprile 2021, ad inizio Luglio 2021 saranno completate inizialmente le iniziali 13 settimane richieste (o periodo inferiore); successivamente a tale primo periodo di richiesta, sarà quindi possibile procedere con la richiesta delle rimanenti n. 15 settimane (o periodo inferiore) di integrazione salariale, a completamente delle 28 totali.

All'atto dell'esatta calendarizzazione del nuovo periodo integrazione salariale, si consiglia di valutare molto attentamente l'esatta distribuzione delle nuove settimane (eventualmente considerando la possibilità di pianificare più istanze separate per periodi intervallati) nonché l'effettiva decorrenza dalla quale attivare l'ammortizzatore sociale, posticipandone eventualmente l'avvio. Si precisa, infatti, che attualmente, non si ha ancora notizia di eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale che potrebbero essere introdotti nel caso di esaurimento delle ultime 28 settimane disponibili fino a fine 2021.

Si ricorda che attualmente tutti gli ammortizzatori sociali COVID-19 risultano destinati ai lavoratori che assunti presso il datore di lavoro entro il 23 Marzo 2021, secondo quanto disposto, per ultimo, dal Decreto-Legge n. 41/2021.

In ultimo luogo, con riferimento alla specifica realtà degli studi professionali, alla luce dell'effettiva partenza del nuovo fondo di solidarietà per le attività professionali a seguito della recente circolare INPS n. 77 del 26 Maggio 2021, si precisa che si rimane in attesa di indicazioni operative da parte degli enti preposti al fine di valutare quale ammortizzatore sociale utilizzare.

Si ricorda che tale fondo, istituito dal Decreto Interministeriale n. 104125 del 27 Dicembre 2019, riguarda i datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di tre lavoratori e garantisce una tutela a sostegno del reddito, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie.

Di seguito si riepilogano alcune importanti precisazioni comuni a tutti gli ammortizzatori sociali:

- è utile rammentare che non risulta possibile utilizzare gli ammortizzatori sociali per coprire le assenze solitamente dovute alle chiusure feriali collettive: per tali periodi, anche in occasione di ammortizzatore sociale attivato, dovranno essere utilizzati gli ordinari residui di ferie;
- si richiede cortesemente alle aziende clienti di tenere monitorata quotidianamente la PEC aziendale e di inoltrare prontamente eventuali comunicazioni inviate dall'INPS riguardanti gli ammortizzatori sociali, in quanto l'Istituto utilizza, abitualmente e quasi in via esclusiva, il canale della posta certificata per inviare importanti comunicazioni e/o richieste relative alle istanze dei vari ammortizzatori sociali attivati per fronteggiare l'emergenza COVID-19. Tali comunicazioni e/o richieste, se non evase per tempo, potrebbero portare a conseguenze molto importanti, tra cui anche il possibile rifiuto definitivo della domanda. Con particolare riferimento agli ammortizzatori sociali a pagamento diretto INPS, si precisa che i termini di invio molto stringenti (30 giorni) dei modelli SR41 per far disporre gli ordini di pagamento in favore dei lavoratori, decorrono proprio dalla data di ricezione del provvedimento di autorizzazione del periodo di integrazione salariale, comunicato solitamente via PEC.  
Si precisa che lo Studio non potrà che considerarsi esonerato circa eventuali responsabilità derivanti da SR41 non inviati e/o inviati in ritardo a causa di comunicazioni inviate dall'Istituto alle aziende ma non inoltrate o inoltrate con ritardo al referente paghe;
- si ricorda che con la nota del n. 532/2020, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha evidenziato l'avvio di un'intensa attività di vigilanza riguardanti il corretto utilizzo degli ammortizzatori sociali legati alle conseguenze della pandemia COVID-19. Nella stessa viene chiarito che particolare attenzione, oltre che ad eventuali richieste d'intervento e a segnalazioni pervenute, sarà riservata alle aziende operanti nei settori che non hanno subito interruzioni delle attività, alle aziende che hanno presentato domande di iscrizione, ripresa dell'attività, modifiche dell'inquadramento con effetto retroattivo in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamento delle varie forme di ammortizzatore sociale nonché alle aziende/datori di lavoro che hanno collocato in smart-working il personale e, contestualmente, richiesto l'erogazione di ammortizzatori sociali. Saranno monitorate, inoltre, anche le assunzioni, le trasformazioni e le riqualificazioni di rapporti di lavoro in periodi prossimi le richieste di ammortizzatori sociali. Sulla base di ciò si raccomanda alle aziende clienti di osservare un comportamento prudente e cautelativo in merito alla gestione degli ammortizzatori sociali oggi disponibili.

Le aziende che risultano quindi interessate all'attivazione/prosecuzione dell'ammortizzatore sociale, sia con riferimento all'attivazione di un nuovo periodo di CIGSD/CIGO per le aziende industriali che per la proroga dell'ammortizzatore sociale già attivato (28 settimane di FIS, CIGD, FSBA) per le altre aziende, anche alla luce dei termini ristretti per la predisposizione degli adempimenti necessari, sono pregate cortesemente di **contattare al più presto il proprio referente di Studio**, salvo accordi già intercorsi.

Si precisa fin da ora che in caso di mancato contatto diretto, l'attività si intenderà regolarmente ripresa e non si darà luogo ad alcuna istanza di proroga "automatica" dell'ammortizzatore in corso.

Si ricorda che è possibile consultare la [circolare n. 053/2021](#), aggiornata di recente, per approfondire numerosi aspetti circa il funzionamento degli ammortizzatori sociali COVID-19.

Infine, con riferimento alle novità introdotte dal recente D.L. n. 73/2021 ("Decreto Sostegni bis"), si segnala che è possibile rivedere la registrazione dello specifico evento organizzato in modalità webinar in occasione del quale i Consulenti del Lavoro dello Studio Frisoni e Bisceglie e di Ati Group hanno illustrato le nuove misure introdotte dal D.L. n. 73/2021, tra cui naturalmente le importanti novità in materia di integrazione salariale.

→ Per PRENDERE VISIONE DELLA REGISTRAZIONE DEL WEBINAR è possibile utilizzare l'apposito [link](#)

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso la [pagina LinkedIn](#) per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie